II

(Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria)

DECISIONI

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 28 settembre 2007

relativa alla firma e all'applicazione provvisoria di un accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera nel settore audiovisivo che stabilisce le modalità e le condizioni della partecipazione della Confederazione svizzera al programma comunitario MEDIA 2007, nonché dell'atto finale

(2007/745/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 150, paragrafo 4 e l'articolo 157, paragrafo 3, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, prima frase,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1) La decisione n. 1718/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2006, relativa all'attuazione di un programma di sostegno al settore audiovisivo europeo (MEDIA 2007) [1], in particolare l'articolo 8, dispone che il programma sia aperto alla partecipazione di paesi parti della convenzione del Consiglio d'Europa sulla televisione transfrontaliera diversi dai paesi EFTA membri dell'accordo SEE e dei paesi candidati all'adesione all'Unione europea sulla base di stanziamenti supplementari, secondo condizioni da convenire mediante accordi tra le parti interessate.

(2) Il Consiglio ha autorizzato la Commissione a negoziare a nome della Comunità europea un accordo che consenta alla Confederazione svizzera di partecipare al programma comunitario MEDIA 2007, nonché l'atto finale relativo a detto accordo.

(3) I negoziati si sono conclusi il 2 luglio 2007 con la sigla di un progetto di accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera nel settore audiovisivo che stabilisce le modalità e le condizioni della partecipazione della Confederazione svizzera al programma comunitario MEDIA 2007 (di seguito «l'accordo»), nonché dell'atto finale.

(4) L'articolo 13 dell'accordo prevede che l'accordo venga applicato a titolo provvisorio a decorrere dal 1º settembre 2007.

(5) È opportuno firmare l'accordo e l'atto finale, con riserva della conclusione in una data successiva,

DECIDE:

Articolo 1

La firma dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera nel settore audiovisivo che stabilisce le modalità e le condizioni della partecipazione della Confederazione svizzera al programma comunitario MEDIA 2007 (di seguito «l'accordo»), nonché dell'atto finale, è approvata a nome della Comunità, con riserva della conclusione.

[1] GU L 327 del 24.11.2006, pag. 12.

I testi dell'accordo e dell'atto finale sono acclusi alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la (le) persona (persone) abilitata (abilitate) a firmare l'accordo e l'atto finale, a nome della Comunità europea, con riserva della conclusione.

Articolo 3

L'accordo si applica a titolo provvisorio a decorrere dal 1º settembre 2007.

Articolo 4

La Commissione rappresenta la Comunità nel comitato misto istituito dall'articolo 8 dell'accordo.

Articolo 5

L'accordo è legato ai sette accordi con la Confederazione svizzera firmati il 21 giugno 1999 e conclusi con decisione 2002/309/CE, Euratom del Consiglio e della Commissione [1], del 4 aprile 2002.

L'accordo non può essere prorogato o rinegoziato, conformemente all'articolo 12, qualora sia stato posto termine agli accordi di cui al primo comma del presente articolo.

Articolo 6

La presente decisione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, addì 28 settembre 2007.

Per il Consiglio
Il presidente
M. PINHO

[1] GU L 114 del 30.4.2002, pag. 1.